

Contratto di collaborazione tra A.S.L. V.C.O. di Omegna e Casa di Riposo «MAURIZIO MULLER», per attività di progettazione integrata e realizzazione di iniziative per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale dipendente.

TRA

Dr. Renzo Sandrini, nella sua qualità di DELEGATO dal Direttore Generale pro tempore dott. Adriano Giacoletto dell' Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O. con sede legale in Omegna, Via Mazzini 117 – C.F./P.IVA n° 00634880033

E

Dott. Michele Ricci, nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo «MAURIZIO MULLER» con sede legale in Intra di VERBANIA (VB), via Rosa Franzini 42, P. IVA/C.F. n° 84000360036

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- ART. 1 -

Premesso che l' A.S.L. V.C.O. di Omegna è provider riconosciuto dalla Regione Piemonte, l' A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata ASL VCO) si impegna ad instaurare con la Casa di Riposo «MAURIZIO MULLER» (di seguito denominata MULLER) un rapporto di collaborazione relativamente a :

- a. Progettazione e Realizzazione di eventi ed iniziative formative rivolte al personale dirigente e del comparto afferenti al MULLER, con attivazione della procedura di accreditamento ECM e gestione del rapporto conclusivo per la Regione Piemonte.
- b. Partecipazione del predetto personale ad eventi ed iniziative formative residenziali organizzati dall' ASL VCO di Omegna in applicazione del vigente proprio Piano Formativo Aziendale (di seguito denominato PFA).
- c. Trasmissione del calendario degli eventi formativi residenziali, d' interesse del MULLER, realizzati dall' ASL VCO.
- d. Messa a disposizione di spazi ed aule didattiche dell' ASL VCO.

- ART. 2 -

Il MULLER si impegna a comunicare al Responsabile della S.O.C. GASD il proprio fabbisogno formativo in termini di :

- a. Tipologia degli argomenti e/o temi di specifico interesse da sviluppare.

- b. Numero di operatori interessati alla formazione ECM, precisando ruolo, qualifica professionale e posizione funzionale degli stessi.

- ART. 3 -

Con l'accettazione del presente disciplinare, che implica l'espletamento della collaborazione così come espressa nei precedenti articoli, e per l'esercizio delle attività di cui agli stessi, predetti articoli, il MULLER si impegna ad individuare un referente sanitario ed idoneo personale amministrativo necessario alla gestione dei rapporti con la segreteria della S.O.C. GASD dell'ASL VCO.

- ART. 4 -

L'ASL VCO fornisce al MULLER le prestazioni di cui al presente accordo per tramite della Struttura Organizzativa Complessa GASD e in particolare garantisce l'espletamento delle seguenti procedure :

A. Settore Formazione ECM =

- ❖ gestione complessiva del programma ECM (Educazione Continua in Medicina), dalla fase di progettazione, attivazione ed inserimento dell'evento **nella procedura Regionale** (richiesta di accreditamento), a quella di accompagnamento dell'iter di realizzazione dell'evento fino alla gestione della fase finale al termine dello stesso (rapporto conclusivo) ;
- ❖ coordinamento amministrativo delle diverse attività previste dagli eventi e dai progetti avviati, nonché le eventuali connesse funzioni di segreteria ;
- ❖ monitoraggio, attraverso la predisposizione di potenziali relazioni e/o statistiche relative allo sviluppo delle attività progettuali, in conformità con la calendarizzazione prevista ;
- ❖ rilascio degli Attestati ECM.

B. Settore Formazione non ECM =

- ❖ cura di tutti gli aspetti amministrativi e contabili non connessi al Programma ECM che ulteriormente si evidenziano in corso di applicazione per la realizzazione di tutti gli aspetti previsti dal presente accordo integrato, con particolare riferimento a quanto indicato al precedente art. 1 ;
- ❖ erogazione di eventuali o dovuti contributi economici e liquidazione di compensi ai convenuti per la realizzazione dei diversi progetti ;
- ❖ tenuta della rendicontazione delle spese connesse alla presente convenzione, conservando copia dei giustificativi di spesa e dei provvedimenti di incarico ove necessari.

- ART. 5 -

IL MULLER con riferimento ad interventi formativi rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo di collaborazione riconosce all'ASL VCO le seguenti competenze economiche :

- a. Il compenso forfetario omnicomprensivo per progettazione, individuazione dei docenti ed analisi di eventi formativi previsti esclusivamente per IL MULLER con la conseguente attivazione e conclusione della procedura ECM **Regionale** di ogni singolo corso (collaborazione e gestione di tutte le attività connesse alle procedure del Settore Formazione ECM e Rapporto finale) di cui al punto A, nonché per la

cura di tutti gli aspetti amministrativi e contabili derivanti e non specificatamente correlati al Programma ECM (effettuati dal Settore Formazione) di cui al punto B del precedente art. 4, viene determinato in

- **€ 300,00 per ciascun corso : quota omnicomprensiva anche della fruizione ed utilizzo degli ambienti e delle sedi aziendali classificate per uso didattico e gestite dal Settore Formazione della S.O.C. GASD dell' ASL VCO, con esclusione dei compensi dovuti ai docenti ; :**
 - **€ 350,00 per ogni Corso che preveda un luogo di svolgimento diverso dalle sedi aziendali rese disponibili dall' ASL VCO in quanto la funzione di provider regionale attribuita all' ASL VCO comporta anche attività di vigilanza, ispezione e supervisione di ciascun corso durante la fase di realizzazione e svolgimento, con presenza di personale ASL VCO presso la sede didattica, con conseguente esposizione di spese ed oneri sostenuti ;**
 - **€ 75,00 aggiuntive per ciascuna edizione di Corso replicata della prima, in entrambi i casi sopra previsti ;**
- b. Gli importi sopra esposti sono da considerare al netto degli oneri riflessi e con IRAP a carico del committente secondo la vigente normativa.
- c. quota omnicomprensiva di **€ 50,00 per ogni proprio dipendente, partecipante a ciascuno dei corsi residenziali gestiti dall'ASL VCO**, sia che si tratti di corsi inseriti nel programma ECM sia che si tratti di corsi non sottoposti ad accreditamento ECM.
- d. in caso di corsi residenziali autoprodotti ed autofinanziati da Strutture Organizzative Complesse o Macrostrutture ASL VCO, che richiedono il corrispettivo di partecipazione, la quota da soddisfare sarà quella fissata e richiesta all' atto dell' iscrizione dagli organizzatori, senza particolari differenziazioni per gli enti convenzionati, ed il MULLER partecipa alla spesa se è prevista la partecipazione di esterni.

In caso di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti e) ed d) il MULLER provvederà a trasmettere formalmente ed ufficialmente i nominativi dei propri dipendenti da inserire in corsi dell' ASL VCO e conseguentemente l' ASL VCO emetterà fattura intestata al MULLER per quanto dovuto a riscontro dell' elenco nominativo pervenuto.

- ART. 6 -

- a. Il MULLER dovrà provvedere alla copertura assicurativa da tutti i rischi derivanti dall'eventuale accesso alla propria struttura (Responsabilità civile professionale ed infortunio) in riferimento all'attività prestata dal personale collaboratore di cui al presente atto, sollevando l'ASL VCO da ogni responsabilità che possa derivare dalla stessa e in relazione ai rischi sopra citati.
E' altresì a carico del MULLER la copertura assicurativa per i rischi *in itinere*.
- b. L' assoggettamento all' I.R.A.P. degli importi convenuti, gli oneri riflessi e gli oneri contributivi INPDAP per l' attività prestata dal personale ASL VCO, sono a carico della parte committente nel ruolo di Ente che conferisce gli incarichi in oggetto.
- c. Peraltro il versamento di quanto specificato ai precedenti commi ed articoli del presente atto costituisce corrispettivo di prestazioni di servizi esenti da I.V.A., ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633, come disposto dall' art. 14 - comma 10 - della legge 24 dicembre 1993 n° 537. - (« I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l' esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso

corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.»).

- Art. 7 -

Con particolare riferimento a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 5, in relazione ad eventi formativi promossi e realizzati per il MULLER con applicazione della **quota omnicomprensiva anche della fruizione ed utilizzo degli ambienti e delle sedi aziendali classificate per uso didattico**, si conviene che le stesse siano individuate fra quelle di seguito indicate e gestite dal Settore Formazione della S.O.C. GASD dell' ASL VCO :

- ▶ **Aula Magna** (posti a sedere n° 90) dell' ASL VCO con tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, nel **“Palazzo Beltrami” nuovo**, in via Mazzini 117 ad **Omegna** ;
- ▶ **Aula Multimediale** (posti a sedere n° 35) dell' ASL VCO con tutta la strumentazione ivi presente (Personal Computer, proiettore, schermo, microfoni, ecc...) al piano terra della Sede Centrale Aziendale, nel **“Palazzo Beltrami” vecchio**, in via Mazzini 117 ad **Omegna** ;
- ▶ **Aule della Sede Didattica Aziendale dei Corsi di Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie** in **“Infermieristica”** e in **“Fisioterapia”** nella sede formativa del VCO c/o la Struttura di **«Villa Saporiti»** insistente nello Stabilimento Ospedaliero "G. Castelli" dell' Ospedale Unico Plurisede dell' ASL VCO a **VERBANIA (VB)**.

- ART. 8 -

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto d' ufficio nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell' attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati dal Committente in virtù del presente contratto (ai sensi del Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196).

- ART. 9 -

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione al 31.12.2012**, data prorogabile fino alla realizzazione di iniziative in corso di effettuazione ai sensi del contratto in oggetto, fatta salva la facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti) da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni e possibilità di rinnovo del rapporto di collaborazione previa assunzione di specifico atto deliberativo.

- ART. 10 -

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme dei Codici Civile e di Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero di mancato rispetto dei termini stabiliti, devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale diffida, l' adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.

Le parti danno atto che la presente scrittura è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. b, n° 16) ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 DPR 26.4.1986 n° 131 (Tariffa all. AS - parte II, art. 1, lett. B) e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa (art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Verbania, _____

Omegna, _____

IL PRESIDENTE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Casa di Riposo «MAURIZIO MULLER»

(Dott. Michele Ricci)

Delegato dal Direttore Generale

A.S.L. VCO di Omegna

Il Dirigente Medico Direttore Responsabile
S.O.C. Gestione Attività di Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)